



Alla Segretaria Generale della Commissione Europea, Rue de la Loi, 200, B – 1049 – Bruxelles, Belgio.

Denuncia alla Commissione europea per la violazione da parte della Repubblica Italiana di obblighi derivanti da fonti normative dell'Unione europea

IL CASO: Docenti italiani vittime di un piano di mobilità nazionale totalmente avulso dagli *standard* normativi comunitari.

ISTANZA EX ART 17 TRATTATO UE e 258 TFUE

I Signori, cittadini italiani:

Tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale, dall'avv. **Angela Maria Fasano**, del foro di Palermo, C.F: FSNLNM77E50G273O, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Palermo, nella Via Catania 42/C. **Telefax 091/6266434 – PEC studiolegaleavvocatofasano@pec.it.**

Il domicilio eletto ai fini della presente denuncia è in Palermo, Via Catania 42 C, 90141. Le comunicazioni andranno fatte presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e/o il recapiti telefonici 3348120803 – 3884736894 – 091341301.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

PREMESSA

Si premette che la presente istanza viene presentata in data odierna in quanto si è ritenuto opportuno attendere gli esiti di alcuni degli innumerevoli giudizi resi in ambito nazionale in materia di accertamento delle violazioni costituzionali. Giudizi conclusosi in termini positivi e mai ottemperati da parte del MIUR.

Nel silenzio dell'amministrazione statale, quindi, sorda nel recepire anche le più banali direttive normative comunitarie e costituzionali, si è ritenuto opportuno formulare la presente istanza, al fine di poter verificare se lo Stato italiano abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

RICOSTRUZIONE STORICA DELLA VICENDA DEI DOCENTI

Le condotte contestate altro non sono che conseguenza della illegittima emanazione del piano di mobilità inaugurato dallo Stato italiano con l'O.M. 241 del 09/04/2016, con cui è stata disciplinata *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017”*;

Oltre al contestare in sede processuale nazionale il *modus procedendi* del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) il quale, mercé gli atti in questa sede contestati, ha impartito direttive tecniche agli Uffici periferici territoriali, al fine di definire le assegnazioni sugli ambiti territoriali, sulla base di un algoritmo il cui sistema di funzionamento non è mai stato reso palese, e che ha provocato un esodo oltre i confini regionali dei docenti, aggravandone l'esercizio della funzione, in rapporto ai vincoli familiari e al reddito percepito, e ponendo gli stessi dinanzi a una scelta imperativa tra mantenere l'impiego, con tutte le condizioni negative di cui sopra, e perderlo, dopo anni di servizio, si contesta, quindi, OGGI, sul piano comunitario tale condotta.

COSA E' ACCADUTO? Gli istanti, con condotta del MIUR resa eccesso di potere e in difetto di congrua motivazione, sono stati trasferiti dagli ambiti territoriali di residenza (sud Italia), agli ambiti territoriali relativi a città del nord Italia. Tale trasferimento, illogico, irrazionale, non motivato, non ha tenuto conto dei **costi che i docenti hanno dovuto supportare per mantenere la propria persona al nord. In pratica, lo Stato, non ha garantito la corretta copertura finanziaria della trasferta. Trasferta, si noti bene di durata triennale! I docenti, odierni istanti, quindi, sono stati costretti ad addossarsi**

tutti i costi, con grave impoverimento e perdita della *chance* di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

In particolar modo, sempre in via preliminare, si contesta qui la condotta del MIUR **in merito al trasferimento degli istanti, in ambiti ricadenti nelle provincie del nord Italia, in relazione alle spese che il docente dovrà subire per affrontare il mantenimento della propria persona in altra città, distante migliaia di km dalla propria abitazione.**

Tale condotta statale, non essendo stata ben ponderata è **totalmente avulsa dagli schemi normativi comunitari di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, in applicazione al lavoro pubblico delle stesse regole del diritto del lavoro (e previdenziali) che governano quello privato.**

In pratica, il MIUR, avrebbe dovuto riconoscere ai docenti in applicazione dei principi di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, un'indennità di trasferta.

Tali direttive tecniche, rese *contra legem* ed in eccesso di potere, hanno portato i docenti ricorrenti a subire un allontanamento coatto presso ambiti territoriali ad essi lontani, quando, invero, avrebbero avuto diritto a rimanere nelle sedi ed ambiti scelti in fase di mobilità: appaiono evidenti le ragioni di illegittimità, nella parte in cui consente il perpetrarsi dell'illegittima deroga alla norma primaria (id est: legge 107/2015/ Comma 73 e 108); deroga, si noti bene, vietata dalla stessa legge, che ha permesso unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti – gli odierni ricorrenti – nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Si tratta di scelte che hanno influito drasticamente sulle condizioni dei lavoratori del settore, impoverendo la loro situazione economica sino ad impedire loro la conduzione di una vita libera e dignitosa, anche in considerazione della diversa incidenza del costo della vita su uno stesso stipendio base, tar nord e sud dell'Italia.

Si pensi che vi sono docenti (il 90%) che dovendo addossarsi il costo di mantenimento al nord (locazione di un immobile, spese vive, spese di trasferta per riabbracciare i propri cari, spese mediche, mutuo fondiario per acquisto prima casa al sud), non arrivano neppure a fine mese e sono stati costretti a richiedere un prestito!

Richiedere un prestito per lavorare è inconcepibile. E lo diventa ancora di più quando tali condotte sono legittimate proprio da uno Stato membro!

Si profila così la più ampia tutela della posizione del docente estesa anche alla considerazione del valore del diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro. Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le

condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore. Con la legittimazione alla deportazione di massa, invece, lo Stato, ha letteralmente annientato tali principi. Docenti ultra cinquantenni sradicati dal proprio ambiente per essere catapultati in ambiti totalmente estranei alle proprie abitudini di vita. E' forse questo il concetto di dignità a cui faceva riferimento la sentenza Mascolo? Vogliamo rammentare che il piano straordinario di assunzioni e la conseguente mobilità sono frutto della sentenza Mascolo. Ciascuno Stato membro deve attribuirsi organismi efficaci con adeguate competenze incaricati di promuovere la parità di trattamento, analizzare i problemi incontrati dai lavoratori dell'Unione e dai loro familiari, valutare possibili soluzioni e fornire loro assistenza specifica. Condotta, oggi, certamente estranea all'agere amministrativo del MIUR. Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Oggi, invero, si registra, questa discriminazione in danno dei soli docenti italiani. **L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. *Id est*: il piano di mobilità annulla *in toto* tali principi. Anzi, li annienta!** Vi sono, infatti, norme che ampliano il contenuto del ruolo della posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione del rapporto di lavoro, ed afferiscono alla tutela di interessi dei quali il lavoratore è portatore anche all'esterno del luogo di svolgimento della prestazione, poiché assumono contenuti non solo economico-professionali ma anche personali e sociali. Alla rilevanza del ruolo attivo del lavoratore, così come si configura nella più recente normativa, è sottesa la spinta, che già animava il costituente, verso una # cultura della prevenzione# il cui perno sia la # cultura della dignità# della persona, che costituisce fondamento ideologico imprescindibile di ogni ulteriore evoluzione sia sul piano sociale sia sul piano sociale e civile. L'obbligo alla stabilizzazione non prevedeva la precarizzazione economica del docente, come legittimato oggi! La stabilizzazione doveva garantire lo stretto rapporto organico di interdipendenza tra integrità psico- fisica ed economica del docente. L'obbligo retributivo, pertanto, in virtù del sinallagma contrattuale, costituirà il principale adempimento del datore di lavoro a cui corrisponderà la prestazione lavorativa della controparte, considerando che la corresponsione economica dovrà essere adeguata a quella dell'obbligazione lavorativa. Il

lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E' infatti da rilevare che studi condotti in Italia sulle disparità create da condizioni di partenza uguali, analizzando proprio il salario percepito mensilmente dagli insegnanti e dai bancari, come categorie di settore, hanno portato alla conclusione che **chi lavora al Nord perde circa un terzo dello stipendio rispetto a chi lavora al Sud per colpa del diverso livello dei prezzi**. In altre parole, lavorare al Nord fa guadagnare ancora meno chi ci si deve trasferire per lavorare.

Uno stipendio di mille e trecento euro di un professore delle scuole primarie, secondo quanto stabilisce la ricerca dei tre economisti, diventa il 32% più basso, in termini reali, se ci si trova ad insegnare a Milano rispetto che a Ragusa.

Di conseguenza, la situazione peggiora se i docenti dovessero anche pagarsi l'affitto di una abitazione dopo il trasferimento dalle regioni del Sud Italia. Sempre in termini reali, la disparità Nord/Sud potrebbe essere annullata se al Nord si guadagnasse il 48 per cento in più in busta paga. Anche nel privato l'andamento è lo stesso: la seconda categoria dei lavoratori presa in esame dallo studio è quella dei bancari che al Nord, dopo cinque anni di anzianità, percepiscono il 27,3% dello stipendio a causa delle spese più alte. **Analizzando i dati Eurydice sulla retribuzione dei docenti europei, emerge che gli insegnanti italiani percepiscono una retribuzione annua lorda ben al di sotto di quanto si riscontra, in media, per i loro colleghi del resto d'Europa. In alcuni casi, il confronto risulta addirittura imbarazzante.** Sorvolando sul caso limite del Lussemburgo, in cui, per fare un esempio, un docente di Scuola Secondaria percepisce circa tre volte lo stipendio di un collega italiano, si apprezzano significativi ritardi nell'adeguamento della retribuzione media dei nostri docenti anche rispetto ai casi di Germania, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Danimarca, Scozia, Irlanda, Finlandia e Inghilterra. Pertanto, nel nostro caso si è registrato e si continua a registrare quanto segue.

- A) I docenti italiani percepiscono retribuzioni medie nettamente inferiori rispetto a quelle dei colleghi europei.
- B) La situazione poco agevole di cui sopra è stata totalmente aggravata dal recente piano di mobilità nazionale.

Ed invero: Un computo semplice per capire il disastro economico che si sta consumando in danno degli odierni istanti.:

1. Il docente italiano percepisce uno stipendio di circa 1.300,00 Euro mensili.
2. Una volta trasferito al nord, dovrà - inevitabilmente - condurre in locazione un immobile.
3. Il prezzo del mercato immobiliare delle locazioni al nord si aggira intorno gli 800,00 euro (si noti bene abitazione dignitosa – monovano o bivani).
4. Quindi, facendo un rapido calcolo matematico: $1500,00 - 800,00$ uguale a 600,00 EURO mensili.
5. Orbene, con le residue 600,00 Euro il docente dovrà coprire i costi relativi alle utenze (circa 200,00 euro mensili), al proprio sostentamento alimentare (circa 200,00 mensili) ed agli spostamenti mensili per poter riabbracciare i propri cari, principalmente i figli minori (200 euro settimanali costi biglietti aerei). Oltre le varie ed eventuali (farmaci, spese mediche, trasporti, benzina etc etc)
6. Quindi $600,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 * 4$ settimane: - 600,00.
7. Orbene, alla fine del mese il docente sarà sotto di ben Euro 600,00, con l'inevitabile conseguenza che dovrà richiedere, se gli va bene, il supporto economico di amici e parenti (per i fortunati che hanno il coniuge impiegato. Si pensi ai docenti che hanno i coniugi disoccupati, cassaintegrati o licenziati).

Alla luce di quanto sopra scritto si pongono in luce violazioni dei principi cardine del Trattato di Nizza, del TFUE e del TUE;

A tutela della categoria, si intende in questa sede richiamare quanto sancito nel trattato di Lisbona, il quale prevede un ampliamento di questo ambito di intervento sulla Formazione ed Istruzione, e un ruolo per l'UE potenzialmente più rilevante rispetto al passato, attraverso la «clausola sociale» orizzontale: il titolo II, articolo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce infatti che *«nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di istruzione formazione»*. *L'importanza dell'istruzione, in quanto tematica d'interesse per la politica europea, è ulteriormente suffragata dal titolo II, articolo 14, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, documento che gode dello stesso valore giuridico dei trattati, in cui è garantito il «diritto all'istruzione»*.

Tutto ciò è stato inosservato e ignorato dalle scelte del Ministero competente e dalla politica di Governo, che in maniera arbitraria è venuto meno anche a quanto sottoscritto nei trattati richiamati, in materia di impegno e tutela del settore e di chi vi opera.

Si richiama a difesa della categoria dei docenti, l'intervento previsto dall'art 126 TUE il quale dispone al paragrafo 1, che *«la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche»*; La disposizione è stata inclusa con identica formulazione nel successivo trattato di Nizza, e costituisce altresì parte integrante del trattato di Lisbona, che dal 1o gennaio 2009 funge da base costituzionale dell'UE, trovando quindi conferma e rafforzamento del principio.

Inoltre, richiamando ancora il Trattato di Lisbona, ai valori di cui all'art. 1 bis, è comune agli stati membri, il dover promuovere una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, tendente a rafforzare la tutela dei diritti sociali, che nel caso di specie, per la categoria dei docenti esodati territorialmente, e senza adeguato intervento economico compensativo, risultano lesi e posti in condizione peggiorativa.

Il diritto dei docenti, quindi, verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata triennale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire alla donna ed anche all'uomo **l'adempimento della sua essenziale funzione familiare**”*. **Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che “le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”**, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *“non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino”* (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che tutela fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”* e di *“proteggere”* la maternità e l'infanzia, favorendo a tale

scopo gli istituti necessari. Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di mobilità, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente e comunitariamente tutelati, leda allo stato attuale (vista le avvenute assegnazioni al nord) e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto degli odierni istanti.

A rafforzare le richieste dei docenti, inascoltate e violate in modo sostanziale, si richiama la tutela posta dall'articolo 14 del TFUE: *"Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.*

Sulle condizioni di parità tra cittadini dell'Unione, violate dal Ministero Competente e dal Governo, si richiama inoltre il Titolo IV del TFUE all'art 45 al comma 2 **che implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Adeguamento che come sopra indicato, sulle differenze di regime retributivo tra docenti degli Stati membri con l'Italia, non è mai avvenuto, semmai con la politica della mobilità in corso attuata dal Governo, il divario è divenuto voragine rispetto ai docenti degli altri stati membri, ingenerando un impoverimento reale della categoria e delle loro famiglie, che va contro tutti i principi sino ad ora richiamati.**

Ora non vi è chi non veda tale profonda *discriminatio* tra i lavoratori, i docenti italiani, ed i lavoratori, i docenti europei.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TRATTATO UE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1612/1968 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 151/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 29 DELLA COSTITUZIONE.

Come ben noto, tra i pilastri dei trattati UE, il principio della libera circolazione dei lavoratori e il conseguente divieto di ogni discriminazione in ragione della cittadinanza per l'accesso al lavoro, di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, è stato la base delle richieste della Commissione all'Italia, di applicare al lavoro pubblico le stesse regole che governano quello privato. Orbene, gli atti contestati sono totalmente in antitesi con gli standard comunitari

sopra descritti. Ora, l'equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, in apparenza, rafforzata dalla modifica dell'art. 97 della Costituzione con la legge costituzionale n.1/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2014, vede l'introduzione del seguente comma: «*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano la parità di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico*». La nuova disposizione costituzionale, infatti, integrando e rafforzando l'art.117, comma 1, Cost., obbliga le pubbliche amministrazioni a tener conto, nell'azione amministrativa, dell'intero quadro normativo Ue, per raggiungere l'obiettivo generale della parità di bilancio, rispettando (e applicando) anche le direttive sociali che riguardavano l'organizzazione del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro. **La recente mobilità dei docenti doveva essere, quindi, informata ai principi che regolano anche i rapporti privati. Da ciò consegue l'obbligo per lo Stato di garantire nei riguardi dei ricorrenti la corretta applicazione dei principi validi per l'impiego privato con riguardo alla c.d. indennità di trasferta nel caso di mobilità imposta dal datore di lavoro.** Peraltro, in tema di mobilità obbligatoria e volontaria, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 165/01, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra Amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune **ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, con la contestuale previsione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le P.A.**, da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, nonché delle modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tale previsione. **Gli strumenti previsti dalle riforme testé citate non sono state applicate nel settore scuola (settore a pieno titolo rientrante nel *genus* del pubblico impiego), gravando i docenti di oneri non dovuti e di disagi contrari alla *ratio* della riforma!!! Una vera vergogna!**

Si richiamiamo inoltre la tutela prevista nel Titolo X del TFUE, all'art 151 nel quale L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. Tutti diritti che l'Italia per la categoria dei docenti sta violando, e che la Commissione, alla quale peraltro ci rivolgiamo in nome del suo Ruolo in materia, sancito dall'art 161 del TFUE, ha il compito al fine di conseguire gli obiettivi

dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e facilitare il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: l'occupazione, il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro.

Pertanto, risulterebbe necessario secondo tutti i richiami di cui sopra ai doveri dell'Italia, sottoscritti nei trattati, non solo il rispetto dei criteri della buona amministrazione verso il cittadino e verso chi opera in essa, ma altresì l'adeguamento delle condizioni di lavoro dei docenti italiani rispetto alla media europea, il che porterebbe una boccata d'ossigeno per i nostri insegnanti, stremati dalle condizioni di disagio in cui si trovano ad operare.

Ricordiamo che attualmente, se in Europa un docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado, dopo 15 anni di servizio, percepisce in media una retribuzione annua di 35.681 euro, in Italia lo stesso docente guadagna 30.741 euro, con una differenza di quasi 5.000 euro (pari al 14% in meno). Pertanto, assodata la monotonia della politica italiana nel procrastinare “il giusto aumento delle retribuzioni”, per equiparare alla media europea le condizioni di lavoro dei nostri insegnanti in rapporto alla retribuzione percepita, sarebbe possibile alleggerire il loro carico settimanale di lavoro del 14% per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dell'11% per la Scuola Secondaria di Primo Grado e del 12% per la Scuola Primaria, abbuonando persino la lieve discrepanza relativa all'orario di insegnamento. L'attuale orario di lezione settimanale di un docente di Scuola Secondaria, attualmente fissato a 18 ore, si ridurrebbe così a 15 ore e 30 minuti nel Secondo Grado e a 16 ore nel Primo Grado, mentre quello di un insegnante di Scuola Primaria passerebbe da 22 ore a 19 ore e 20 minuti. Ma se la busta paga degli insegnanti italiani, a fronte di un impegno di lavoro maggiore, risulta significativamente più leggera rispetto alla media europea, la differenza diventa ancor più intollerabile quando, applicando alla lettera le indicazioni contenute nelle dichiarazioni del Ministro, si circoscrive il confronto ai soli Paesi dell'Europa Occidentale, dove si riscontrano gaps che arrivano a raggiungere picchi del 200%. A causa delle notevoli differenze stipendiali, risulterebbe quantomeno stravagante, se non addirittura impossibile, ipotizzare una riduzione proporzionale dell'orario settimanale di insegnamento dei nostri docenti rapportando la loro retribuzione a quella di Paesi come Lussemburgo, Irlanda e Germania.

Per tutto questo richiediamo un intervento in materia, che richiami l'Italia ad adeguarsi ai principi già sottoscritti e ad armonizzarli per la categoria dei docenti in materia equità sociale, tutela del lavoro e dell'eguaglianza di trattamento rispetto ai docenti degli Stati Membri, mobilità e retribuzione.

ASPETTO STORICO E CRONOLOGICO DELLA VICENDA

Abbiamo, quindi, assistito in Italia, alla consumazione della devastazione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di docenti di ruolo della scuola pubblica, costretti a trasferirsi in luoghi molto distanti dal luogo di residenza abitativa personale e familiare, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, all'esito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art.1, commi 95 ss., della legge n.107/2015, in cui **nessuno dei docenti delle fasi "B" e "C" ha avuto la possibilità di scegliere la sede definitiva di servizio**, assegnata invece d'ufficio dal cervellone del MIUR sulla base di un algoritmo segreto, e poi rimessa in discussione e trasformata in assegnazione provvisoria nel piano straordinario di mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017, disposto dall'art.1, comma 108, della stessa legge, reso operativo dal CCNI dell'8 aprile 2016 (cfr. Estratto Contratto - All. 4) e dalla contestuale e conseguente ordinanza MIUR n.241/2016 dell'8 aprile 2016 (cfr. Estratto ordinanza – All. 5)

Peraltro, gli atti contestati non costituiscono provvedimenti che rimangono confinati esclusivamente nell'alveo dell'esercizio dei poteri datoriali, adottati in relazione alla posizione specifica di un singolo lavoratore ma, al contrario, si configurano **come un atti di macro organizzazione, con il quale il Ministero resistente, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, è intervenuto nel dettare la disciplina di dettaglio circa le modalità di espletamento della mobilità, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale**. Appare chiaro come la predisposizione di tali provvedimenti comporta inevitabilmente molteplici valutazioni che hanno riguardo a profili organizzativi, all'assetto generale ed alla determinazione delle dotazioni organiche dell'intera amministrazione scolastica espressione della illegittima organizzazione, su base nazionale, della mobilità docenti 2016/2017, inaugurata con l'ordinanza n°000241 del 08/04/2016 con cui è stata disciplinata *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017”*.

Le operazioni di mobilità di quest'anno si sono svolte secondo i nuovi criteri previsti in sede di contrattazione collettiva che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo una articolata distinzione in fasi e sotto fasi nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Il nuovo sistema di mobilità, che ha dovuto necessariamente tenere

conto del piano straordinario di assunzioni attuato dal Governo con la discussa legge 107/15, nonché della riforma degli Ambiti Territoriali, è tuttavia affetto da evidenti profili di illegittimità nella misura in cui le disposizioni contenute nel C.C.N.I e nella pedissequa O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 (cui gli atti in questa sede impugnati sono informati) determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che presentano domanda. Gli atti impugnati, infatti, hanno definitivamente formalizzato l'illegittima suddivisione in fasi, in sede di mobilità.

Oltre che foriero di palesi disparità di trattamento, il provvedimento in questa sede contestato è altresì adottato in palese violazione di legge. Ed invero, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione disposta con la L. 107/2015, nel fissare nuove regole, ne ha anche statuito l'inderogabilità, avendo la disciplina normativa escluso qualsiasi possibilità di intervento da parte della negoziazione di secondo livello proprio all'art. 1, comma 196, che espressamente dispone: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Inoltre il legislatore nazionale, che avrebbe voluto risolvere il precariato, con la censurata legge 107/2015 non ha tenuto conto nel caso in specie, per molti docenti, anche del principio di insularità, delle peculiarità delle regioni quali Sardegna e Sicilia, ignorando tutele prescritte nel TFUE, nel trattato di Amsterdam e della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea. E' da ricordare inoltre che con una retribuzione, molto inferiore a quella media di Francia Germania ed Inghilterra di 1250, 00 Euro circa mensili, a prescindere dagli anni di precariato; i docenti devono sostenere i costi altissimi del canone di locazione nei luoghi di destinazione, i viaggi da e per le isole, che tra l'altro hanno costi di vettori aerei proibitivi; creando una situazione per chi ha famiglia, ingestibile ed impossibile da sostenere, e generando addirittura il fenomeno dell'impoverimento economico e di avvilito degli affetti, tutti elementi oggetto di tutela ex art 36 della Cost. L'applicazione della legge sarebbe per molti di loro devastante, e si è già tradotta nell'impossibilità di rifiutare la proposta di assunzione in ruolo; **la scelta è per loro obbligata, o accettano, altrimenti vengono depennati dalle graduatorie ad esaurimento e devono ripresentarsi al prossimo concorso a cattedre, anche dopo aver maturato 10 anni di precariato, altra palese ingiustizia!!!**

Occorre inoltre, far riferimento per cogliere a fondo il significato di tutto il complesso dei diritti lesi, afferenti i rapporti economici ed etico - sociali oggi violati, al riconoscimento del diritto al lavoro, al collegato diritto alla retribuzione e ad esigenze di ordine personale e a valori di natura sociale, richiamati dall'art 4 e 36 della Costituzione, al principio di

uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, per garantire tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume l'obbligo di rimuovere gli ostacoli impedenti la loro partecipazione alla vita collettiva. Si profila così la più ampia tutela della posizione degli istanti, estesa anche alla considerazione del valore del "diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro". Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore. Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori. **Oggi, invero, si registra, questa discriminazione in danno dei soli docenti italiani.** **L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. Id est: il Vostro piano di mobilità annulla in toto tali principi. Anzi, li annienta!**

Appare evidente come il piano di mobilità 2016 integra una palese violazione dei principi consacrati nella recentissima sentenza Mascolo. Ed invero, la base giuridica di tale provvedimento (*id est: sentenza Mascolo*) è la non precarizzazione del docente, o meglio, dell'individuo. Orbene, il recente piano di mobilità ha definitivamente consacrato la precarizzazione economica, oltre che lavorativa, del docente. Ed invero, l'allontanamento coatto realizzato dal piano di mobilità ha comportato gravi oneri e costi impegnativi per il lavoratore in buona fede. La retribuzione potrà coprire, forse, solo le spese di mantenimento. Ai docenti non rimarrà più nulla. Un impoverimento becero legittimato da scelte irrazionali in perfetta antitesi con l'art. 36 della nostra carta costituzionale, a tenore del quale "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa*". Il piano di mobilità avverso, ed i provvedimenti in questa sede contestati che dello stesso sono espressione, violano la norma comunitaria ed i principi fondamentali che dalla stessa si fanno discendere: a) il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (principio della retribuzione proporzionata); b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione sufficiente o della retribuzione familiare).

Non solo. Come noto, l'art. 97 Cost. impone alla pubblica amministrazione di agire secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità. Principio di rilevanza anche comunitaria: in questi termini l'art. 41 della Carta di Nizza, il quale riconosce il diritto ad una buona amministrazione. La lamentata illegittimità si apprezza con solare evidenza nella condotta omissiva del MIUR il quale, nonostante i ben noti vantaggi nonché le rassicurazioni provenienti dal mondo politico, non ha ancora provveduto, alla fusione **degli organici (fatto e diritto)**.

Quanto si va dicendo è bene ritornare alla sentenza Mascolo, nella quale il Giudicante ha statuito sulla illegittimità della normativa nazionale per i contratti a termine nel comparto scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili, ricomprendendo anche le cattedre al 30 giugno. Non è dubitabile, infatti, che il cosiddetto organico di diritto, al quale il Miur vorrebbe limitare gli effetti della sentenza "Mascolo" (per lo Stato disastrosi dal punto di vista economico), si riferisce ad un organico fittizio e in ogni caso insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico. La Corte di Giustizia, invero, non ha specificato doversi trattare di disponibilità "in organico di diritto o di fatto" ma si è riferita alla semplice circostanza che tali cattedre risultino effettivamente vacanti. Come si è visto, inoltre, le cattedre di sostegno - in virtù dei vincoli di bilancio - vengono inserite in minima parte in organico "di diritto" e, pertanto, tali cattedre non risulterebbero "vacanti". A ciò si aggiunge che la sentenza "Mascolo, al punto 110, **spiega che le considerazioni di bilancio non sono idonee ad escludere l'abuso del ricorso al contratto a termine**. Ciò che conta non è il rispetto di disposizioni che potrebbero anche risultare "obiettive" e giustificabili, quanto osservare qual è il risultato pratico cui si perviene con la trasformazione dell'organico funzionale in organico di diritto che potrebbe avere l'effetto di limitare l'esodo di docenti da Sud verso Nord. La determinazione dell'organico delle scuole risulta di fondamentale importanza e, quindi, indispensabile per poter gestire le operazioni e relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni in ruolo del personale scolastico e, più in generale, per garantire un puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico. Le procedure legate alla mobilità del personale docente, di per sé complesse, risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Si tratta di carenze che determinano talvolta l'assegnazione dei docenti ad anno scolastico inoltrato, compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni anche in situazione di handicap. Questi ed altri problemi, quindi, sono legati anche alla storica differenza tra organico di diritto ed organico di fatto. In considerazione di quanto sopra, quindi, la lettura comunitaria della Sentenza della Corte di Giustizia che afferma l'illegittimità della

normativa nazionale per i contratti a termine nel comparto scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili ricomprende anche le cattedre al 30 giugno. Come si è visto, le cattedre di sostegno -in virtù dei vincoli di bilancio- vengono inserite in minima parte in organico “di diritto” e, pertanto, tali cattedre non risulterebbero “vacanti”. La sentenza “Mascolo”, al punto 110, spiega che le considerazioni di bilancio non sono idonee ad escludere l’abuso del ricorso al contratto a termine. Ciò che conta non è il rispetto di disposizioni che potrebbero anche risultare “obiettive” e giustificabili, quanto osservare qual è il risultato pratico cui si perviene (cfr. punto 97, sent. cit.). La distinzione tra Organici è quindi, in netta antitesi con i principi di cui alla Sentenza Mascolo e lo Stato italiano ha ben piena contezza di tale discrepanza. Unire i due organici significherebbe limitare in toto l’esodo di massa cui assistiamo inermi dal 1° Settembre 2016. Sarebbe una scelta pratica, fondata su principi di efficienza ed economicità della gestione amministrativa, che limiterebbe i danni di questa malata mobilità.

Come ben noto, tra i pilastri dei trattati UE, il principio della libera circolazione dei lavoratori e il conseguente divieto di ogni discriminazione in ragione della cittadinanza per l’accesso al lavoro, di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, è stato la base delle richieste della Commissione all’Italia, di applicare al lavoro pubblico le stesse regole che governano quello privato. Orbene, gli atti impugnati sono totalmente in antitesi con gli standard comunitari sopra descritti. Ora, l’equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, in apparenza, rafforzata dalla modifica dell’art. 97 della Costituzione con la legge costituzionale n.1/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2014, vede l’introduzione del seguente comma: *«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano la parità di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico»*. La nuova disposizione costituzionale, infatti, integrando e rafforzando l’art.117, comma 1, Cost., obbliga le pubbliche amministrazioni a tener conto, nell’azione amministrativa, dell’intero quadro normativo Ue, per raggiungere l’obiettivo generale della parità di bilancio, rispettando (e applicando) anche le direttive sociali che riguardavano l’organizzazione del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro. **La recente mobilità dei docenti doveva essere, quindi, informata ai principi che regolano anche i rapporti privati. Da ciò consegue l’obbligo per lo Stato di garantire nei riguardi dei ricorrenti la corretta applicazione dei principi validi per l’impiego privato con riguardo alla c.d. indennità di trasferta nel caso di mobilità imposta dal datore di lavoro.** Peraltro, in tema di mobilità obbligatoria e volontaria, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 165/01, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno

della stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra Amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, con la contestuale previsione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le P.A., da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, nonché delle modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tale previsione. Gli strumenti previsti dalle riforme testé citate non sono state applicate nel settore scuola (settore a pieno titolo rientrante nel *genus* del pubblico impiego), gravando i docenti di oneri non dovuti e di disagi contrari alla *ratio* della riforma.

Per tutto quanto sopra

SI PROPONE ISTANZA IN COMMISSIONE PER LE SEGUENTI VIOLAZIONI COMUNITARIE

A) IL MIUR ha condotto una gestione del rapporto di lavoro in assoluto spregio della normativa europea in materia di istruzione, dimostrando, all'uopo, poca contezza della normativa di settore. Infatti, l'istruzione è stata formalmente riconosciuta quale ambito di competenza dell'UE nel trattato di Maastricht del 1992. Il titolo VIII, articolo 126, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone che «la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche». La disposizione è stata inclusa con identica formulazione nel successivo trattato di Nizza entrato in vigore il 1o gennaio 2003 e costituisce altresì parte integrante del trattato di Lisbona, che dal 1o gennaio 2009 funge da base costituzionale dell'UE. Quanto previsto, pur non riformando il ruolo dell'UE nel settore dell'istruzione (superiore) in quanto tale, nel trattato di Lisbona prevede nondimeno un ampliamento di questo ambito di intervento e un ruolo per l'UE potenzialmente più rilevante rispetto al passato, con la previsione della «clausola sociale» orizzontale: il titolo II, articolo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce infatti che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di [...] un elevato livello di istruzione [e] formazione». L'importanza dell'istruzione (superiore) in quanto tematica d'interesse per la politica europea è ulteriormente suffragata dal titolo II, articolo 14, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, documento che gode dello stesso valore giuridico dei

trattati, in cui è garantito il «diritto all'istruzione». Cosa di cui il MIUR nelle sue scelte di politiche di erogazione del servizio, non pare abbia tenuto conto.

- B) Il Trattato di Lisbona, anche per il richiamo ai valori di cui all'art. 1 bis, comuni agli stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, tende almeno formalmente a rafforzare la tutela dei diritti sociali. Nei nuovi artt. 2 e 3 del tue, accanto alla previsione secondo cui l'Europa "instaura un mercato interno" si prevede anche che la stessa si adoperi "per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su un' economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. Essa combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli stati membri, cosa peraltro non presa in esame dal MIUR nella sua programmazione e politica di erogazione del servizio .
- C) Inoltre, si ritiene che il MIUR sia incorso nella violazione delle prescrizioni dell'art 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) "Condizioni di lavoro giuste ed eque, al comma1 - *Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.* Il recente piano di mobilità invece ha definitivamente decretato una palese disparità di trattamento tra dipendenti facenti parte delle medesima categoria, riconoscendo favori a docenti aventi anche anzianità giuridica inferiore rispetto a quella degli istanti. Si profila così la più ampia tutela della posizione dei ricorrenti, estesa anche alla considerazione del valore del "diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro". **Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.** Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Oggi, invero, si registra, questa discriminazione in danno dei soli docenti italiani. L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. Id est: il Vostro piano di mobilità annulla in toto tali principi. Anzi, li annienta!

- D) Violazione dei principi sanciti dall'articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) **Diritto ad una buona amministrazione** comma 1 - *Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione ; comma 2. Tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. comma 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.*
- E) Il MIUR inoltre ha palesemente ignorato con le sue politiche, i principi dell'articolo 14 del TFUE (ex articolo 16 del TCE) - *Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi*
- F) Violazione dei principi previsti nell'articolo 46 (ex articolo 40 del TCE) secondo il quale Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in particolare: eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna... il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; Il MIUR con la sua politica ha ostacolato la libera circolazione dei docenti italiani, impedendo nei fatti che questa fosse libera, utilizzando un sistema ai fini dello svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, per il quale l'individuazione degli

Ambiti Territoriali Nazionali è avvenuta mercé il ricorso da parte del MIUR del c.d. “ALGORITMO”. Le modalità di funzionamento e/o calcolo del riferito meccanismo di selezione, tuttavia, non sono state rese note dall’Amministrazione, nonostante le numerose richieste di chiarimento avanzate anche dalle OO.SS. L’Amministrazione aveva l’obbligo, anche al fine di consentire ai docenti interessati il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013, di rendere comprensibile il suddetto algoritmo. I chiarimenti in merito all’algoritmo che decide la destinazione dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in conseguenza delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, ERANO ATTO DOVUTO. Come ben noto, tra i pilastri dei trattati UE, il principio della libera circolazione dei lavoratori e il conseguente divieto di ogni discriminazione in ragione della cittadinanza per l’accesso al lavoro, di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, è stato la base delle richieste della Commissione all’Italia, di applicare al lavoro pubblico le stesse regole che governano quello privato. Orbene, gli atti impugnati sono totalmente in antitesi con gli standard comunitari sopra descritti.

- G) Si aggiunga a questo, che stante le previsioni al Titolo X Politica Sociale articolo 151 - (ex articolo 136 del TCE), L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione - il MIUR non ha in alcun modo rispettato tali principi, aggravando la situazione economico e sociale dei docenti e delle loro famiglie.
- H) Sempre richiamando le violazioni perpetrate dal MIUR avverso le previsioni contenute nel TITOLO XII ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT articolo 165 (ex articolo 149 del TCE) nel quale al punto 1. L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche - contestiamo

l'operato del Ministero che contraddice appieno nei fatti quanto sottoscritto dall'Italia stessa nel Trattato.

- I) Inoltre si porta in evidenza, materia di retribuzione adeguata e rispetto dei diritti del lavoratore, che studi condotti sulle disparità create da condizioni di partenza uguali, analizzando proprio il salario percepito mensilmente dagli insegnanti e dai bancari, come categorie di settore, hanno portato alla conclusione che chi lavora al Nord perde circa un terzo dello stipendio rispetto a chi lavora al Sud per colpa del diverso livello dei prezzi. In altre parole lavorare al Nord fa guadagnare ancora meno chi ci si deve trasferire per lavorare. Uno stipendio di mille e trecento euro di un professore delle scuole primarie, secondo quanto stabilisce la ricerca dei tre economisti, diventa il 32% più basso, in termini reali, se ci si trova ad insegnare a Milano rispetto a Ragusa. Di conseguenza, la situazione peggiora se i docenti dovessero anche pagarsi l'affitto di una abitazione dopo il trasferimento dalle regioni del Sud Italia. Sempre in termini reali, la disparità Nord/Sud potrebbe essere annullata se al Nord si guadagnasse il 48% in più in busta paga. Anche nel privato l'andamento è lo stesso: la seconda categoria dei lavoratori presa in esame dallo studio è quella dei bancari che al Nord, dopo cinque anni di anzianità, percepiscono il 27,3% dello stipendio a causa delle spese più alte.
- J) Opportuno peraltro nel caso di specie, prendere in esame un altro importante parametro, quello relativo alla retribuzione media dei docenti europei, che, a nostro avviso, merita di essere integrato con i dati sull'orario settimanale degli insegnanti. Analizzando i dati *Eurydice* sulla retribuzione dei docenti europei, emerge che gli insegnanti italiani percepiscono una retribuzione annua lorda ben al di sotto di quanto si riscontra, in media, per i loro colleghi del resto d'Europa. In alcuni casi, il confronto risulta addirittura imbarazzante. Sorvolando sul caso limite del Lussemburgo, in cui, per fare un esempio, un docente di Scuola Secondaria percepisce circa tre volte lo stipendio di un collega italiano, si apprezzano significativi ritardi nell'adeguamento della retribuzione media dei nostri docenti anche rispetto ai casi di Germania, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Danimarca, Scozia, Irlanda, Finlandia e Inghilterra. Non mancano alcune eccezioni a questa regola. È il caso della Grecia, della Svezia e di alcuni Paesi dell'Europa dell'Est, come ad esempio l'Estonia, la Polonia e la Slovacchia. Siamo certi, tuttavia, che il nostro Ministro non intendesse riferirsi unicamente a questi nel sostenere la necessità di ricondurre al livello europeo le condizioni di lavoro degli insegnanti italiani. Da quanto sin qui detto, è possibile

affermare che, mediamente, gli insegnanti italiani lavorano più di quanto avviene nel resto d'Europa e, soprattutto, che guadagnano molto meno.

- K) Vogliamo inoltre ricordare al MIUR, che se in Europa un docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado, dopo 15 anni di servizio, percepisce in media una retribuzione annua di 35.681 euro, in Italia lo stesso docente guadagna 30.741 euro, con una differenza di quasi 5.000 euro (pari al 14% in meno). Pertanto, assodata la monotonia della politica italiana nel procrastinare “il giusto aumento delle retribuzioni”, per equiparare alla media europea le condizioni di lavoro dei nostri insegnanti in rapporto alla retribuzione percepita, sarebbe possibile alleggerire il loro carico settimanale di lavoro del 14% per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dell'11% per la Scuola Secondaria di Primo Grado e del 12% per la Scuola Primaria, abbuonando persino la lieve discrepanza relativa all'orario di insegnamento. L'attuale orario di lezione settimanale di un docente di Scuola Secondaria, attualmente fissato a 18 ore, si ridurrebbe così a 15 ore e 30 minuti nel Secondo Grado e a 16 ore nel Primo Grado, mentre quello di un insegnante di Scuola Primaria passerebbe da 22 ore a 19 ore e 20 minuti. L'adeguamento delle condizioni di lavoro dei docenti italiani rispetto alla media europea, porterebbe una boccata d'ossigeno per i nostri insegnanti, stremati dalle condizioni di disagio in cui si trovano ad operare, e creerebbe nuovi posti di lavoro per i giovani aspiranti docenti, restituendo un senso al nuovo concorso a cattedra, bandito sull'esiguo numero di posti che dovrebbe rendersi disponibile nei prossimi anni. Ma se la busta paga degli insegnanti italiani, a fronte di un impegno di lavoro maggiore, risulta significativamente più leggera rispetto alla media europea, la differenza diventa ancor più intollerabile quando, applicando alla lettera le indicazioni contenute nelle dichiarazioni del Ministro, si circoscrive il confronto ai soli Paesi dell'Europa Occidentale, dove si riscontrano gaps che arrivano a raggiungere picchi del 200%. A causa delle notevoli differenze stipendiali, risulterebbe quantomeno stravagante, se non addirittura impossibile, ipotizzare una riduzione proporzionale dell'orario settimanale di insegnamento dei nostri docenti rapportando la loro retribuzione a quella di Paesi come Lussemburgo, Irlanda e Germania.
- L) Nel caso di specie, inoltre, si registra l'omessa applicazione delle previsioni dei Trattati TUE TFUE, del Trattato di Nizza e di Lisbona.

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO

L'attuale scenario richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto e per rispondere con tempestività a tutte le persone che non trovano immediate e pertinenti risposte ai bisogni.

L'omissione degli adempimenti connessi all'attuazione di norme costituzionali, nazionali e regionali, per un coacervo di illegittimi e contraddittori atti amministrativi, reiteratamente lesi dalla condotta omissiva dell'amministrazione competente che anche quest'anno ha ommesso di garantire la tutela della salvaguardia occupazionale, sta determinando una situazione di crisi, ad oggi inaccettabile.

L'omessa applicazione dei provvedimenti dovuti per Legge sta determinando, di fatto, una situazione di pericolo grave per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli odierni istanti.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI RINVENGONO LE SEGUENTI VIOLAZIONI COMUNITARIE

I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO AL RUOLO DELLA POLITICA SOCIALE

Ai sensi dell'art. **151 TFUE** L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Il successivo articolo **152 TFUE** affida all'Unione il compito di promuovere il ruolo delle parti sociali riconoscendo il vertice sociale trilaterale come mezzo indispensabile per contribuire al dialogo sociale.

artt. 4- 93 - 106 -107 126 del TUE in materia di pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, tendente a rafforzare la tutela dei diritti sociali, con specifico richiamo al settore Istruzione e Formazione.

Artt. 14 - 45 - 161 del TFUE in materia di tutela del lavoro e delle sue condizioni e discriminazione sulla mobilità.

art 1bis del Trattato di Nizza

In tale ottica è di tutta evidenza che l'Italia non solo non ha rispettato i diritti dei cittadini italiani, con il piano straordinario di mobilità attuato con metodi arbitrari e illegittimi, ma ha altresì violato i principi dei Trattati da essa stessa sottoscritti e vincolanti nella difesa e tutela del lavoro, e delle sue condizioni, della parità di trattamento in relazione agli stati membri dell'Unione, della tutela dei valori della coesione sociale, promozione dell'occupazione, e della Formazione ed Istruzione.

Invero, gli odierni istanti sono "i Docenti CHE OPERANO per l'espletamento di un servizio pubblico obbligatorio _

Coerentemente a quanto sopra argomentato, gli odierni istanti, per le condizioni di impossibilità al rifiuto indotte dal Ministero, che comporterebbero la perdita del lavoro e del reddito conseguente, **con accettazione di condizioni impossibili per garantire una esistenza libera e dignitosa al docente e alla sua famiglia, ha ritenuto opportuno interessare l'Unione Europea su tali violazioni dei principi cardine su cui essa stessa poggia!**

E' accaduto, che in seguito all'avvio di procedure di mobilità del personale i cui profili procedurali sono stati ampiamente censurati dinanzi alle competenti autorità nazionali, i lavoratori sono stati posti nella condizione di accettare per svolgere un servizio essenziale, di essere destinati a sedi molto lontane da quella in cui abitualmente vivono, inoltre, non essendo previsto alcun adeguamento salariale da tempo per la categoria, non essendo stato previsto alcun sussidio o agevolazione compensativa per i maggiori costi che il docente dovrebbe sostenere per l'esercizio della sua funzione pubblica, si è determinato un aggravio della povertà della categoria e delle loro famiglie, in violazione non solo della costituzione italiana, ma anche dei Trattati menzionati.

Alla luce delle suesposte riflessioni ne deriva che la mancata osservanza del principio comunitario che riconosce il ruolo indispensabile del dialogo sociale per la tutela dei diritti dei lavoratori ha determinato una grave violazione che va sanzionata.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

La scellerata attuazione da parte del Ministero delle procedure di mobilità straordinaria del personale, così come previste dai CCNL di categoria e dalla normativa sopra richiamata,

rende evidente la violazione del superiore principio di non discriminazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.

Invero, l'art. 45 TFUE dopo aver garantito la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, abolisce ogni forma di discriminazione per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Nella specie, la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore in Sicilia, si è trovato dinanzi alle difficoltà generate dalle procedure di licenziamento conseguenti alla mancata accettazione della sede arbitrariamente decisa da un sistema informatizzato mal funzionante e nebuloso nel funzionamento, e dalla assenza di organi che garantissero il fondamentale diritto alla continuità lavorativa e al mantenimento del posto di lavoro.

Si ritiene di improcrastinabile rilievo richiamare un caso che sta determinando una grave disparità di trattamento nel settore. La disparità di trattamento è allora evidente! Perché il principio normativo e contrattuale, deve trovare applicazione per tutti i docenti che svolgono un servizio essenziale quale quello della formazione ed Istruzione, tutelato dalla Costituzione e di rilievo primario anche nelle politiche europee e nei principi fondanti.

Tale riflessione assume ancor più rilievo laddove si consideri che l'art. 46 TFUE, assegna al Parlamento Europeo e al Consiglio il compito di istituire meccanismi idonei per evitare di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione negli stati membri e nelle Regioni, con specifica attenzione alle aree insulari, maggiormente esposte a rischio di povertà.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO E DEI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE NON ECONOMICA DEL CITTADINO UE

Le scelte poste in essere dagli Enti della Amministrazione nazionale, dettate in buona sostanza da una situazione di profonda crisi finanziaria come conseguenza della dispersione dei fondi comunitari destinati al settore è contraria ai principi fondamentali della Comunità della Costituzione UE e del Trattato anche sotto altro profilo. Infatti, il diritto comunitario osta che il cittadino membro sia considerato come semplice consumatore in quanto deve essere tutelato nella sua dimensione personale anche rispetto alla speculazione finanziaria. La Corte di Giustizia UE ha specificato come, in virtù dell'introduzione della cittadinanza comunitaria, i cittadini dell'Unione non possono non ottenere un trattamento giuridico identico, indipendentemente dalla loro nazionalità, nei settori coperti dal diritto comunitario, all'interno del quale vige il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza (Sent. 20.9. 2001, causa C-184/99, Grzelczyk c. Centre p. in Racc. p. I-

6193(56) ; sent.15.32005, causa C-209/03, Dany Bidar c. London Borough, in Racc. p. I-1219).

Orbene, se la cittadinanza europea è status di diritto fondamentale dell'UE, nell'affrontare la crisi economica i predetti organi non hanno tenuto conto che l'UE tutela i propri cittadini anche nella loro dimensione personale e nell'ambito delle formazioni sociali e lavorative in cui si muovono, ma li hanno considerati ancora come semplici operatori economici che per ciò solo godono della libertà di circolazione.(Corte Giustizia sent. 19.10.2004, causa C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State in Racc. p. I-9925 ; causa C-34/09, Ruiz Zambrano, sentenza dell'8 marzo 2011). In sostanza gli organi nazionali e regionali adottando i provvedimenti impugnati non hanno tutelato direttamente i cittadini degli Stati membri e neppure i risparmiatori degli stessi ma, di fatto, esclusivamente il mercato. Cosicché hanno privilegiato gli interessi privati del mercato, non tenendo conto di quelli dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, gli odierni istanti, *ut supra* rappresentati e domiciliati dagli infrascritti patrocini

FANNO ISTANZA

Affinché L'Ecc.ma *COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA*, in persona del Commissario *pro tempore* Voglia instaurare procedimento comunitario al fine di accertare, ex art. 17 TUE Ed ex art 258 TFUE se la politica posta in essere dallo Stato Italiano a mezzo del recente e contestato piano di mobilità, possa ritenersi compatibile con i principi comunitari individuati nella presente istanza.

Inoltre, voglia la Commissione, qualora da tale accertamenti risulti giustificata la denuncia, adottare i provvedimenti più opportuni per evidenziare l'illegittimità della politica UE finora seguita, nonché ricorrere alla Corte di Giustizia al fine di far dichiarare alla stessa che è contrario ai principi del diritto comunitario.

Inoltre, voglia la l'ecc.ma Commissione ex art. 258 TFUE ricorrere alla Corte di Giustizia su tale aspetto. In difetto di un mancato riscontro della Commissione alla presente richiesta, l'istante si vedrebbe costretta, oltre a sollevare la questione in altra sede comunitaria, altresì

ad instaurare autonomo giudizio al fine di proporre l'eccezione di legittimità costituzionale di alcune norme dinanzi al giudice ordinario.

Palermo, li 29 NOVEMBRE 2016

Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano